



del 1° ottobre 2022



L'affidamento in prova conseguente a condanna a pena detentiva non determina automaticamente la sospensione dal servizio

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la Sentenza n. 07521/2022 del 29 agosto 2022 che, nel respingere l'appello dell'Amministrazione della P.S. e confermare la sentenza di primo grado del T.a.r. Piemonte, ha ritenuto che la sospensione dal servizio in caso di affidamento in prova non possa essere automatica, e vada esclusa qualora il reato e la relativa condanna siano lievi, e non vi siano profili totalmente incompatibili con il rapporto di lavoro nella Polizia di Stato. Quanto poi al divieto di detenere armi stabilito per il percorso della prova, l'alto consesso amministrativo afferma che il poliziotto può lavorare anche senza pistola, e deve quindi essere impiegato in uffici che non ne prevedano l'impiego. In pratica, mentre fino ad oggi qualunque percorso di prova conseguente a condanna determinava l'automatismo sospensivo, l'ermeneutica giurisprudenziale afferma che la sospensione deve avere una solida base motivazionale.

I giudici di palazzo Spada richiamano la formulazione della norma di cui all'art. 98 d.P.R. n.3/1957, la quale dispone che *"l'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena"*, per concludere nel senso che non ricorre alcuna incompatibilità assoluta in considerazione della natura stessa della misura alternativa alla detenzione che, in quanto tale, esclude che l'espiazione della pena avvenga in un ambiente carcerario o comunque in vinculis. Né può assegnarsi una valenza autonomamente sanzionatoria ad una misura che invece rappresenta un beneficio appunto perché consente a colui che è chiamato ad espia una pena di sottrarsi alla misura carceraria. L'affidamento in prova al servizio sociale è, dunque, misura alternativa alla detenzione inframuraria e pertanto comporta il venir meno del presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 98 citato.

Il Consiglio di Stato chiarisce che *"Se è vero che la sospensione della qualifica prevista da tale norma trae la sua giustificazione dalla assoluta impossibilità della prestazione del servizio ed ha natura intrinsecamente sanzionatoria, in quanto essenzialmente collegata alla presupposta condanna penale, essa non è suscettibile di applicazione oltre i casi previsti dalla norma stessa. Non può quindi la previsione estendersi all'ipotesi, quale quella in esame, dell'affidamento in prova al servizio sociale, essendo questo un istituto introdotto dall'art. 47 della legge n. 354/1975 e s.m.i., e quindi in epoca successiva al d.P.R. n.3/1957, che consiste in un beneficio che è concesso al condannato quando sia possibile effettuare un giudizio prognostico che consenta di trarre dalla condotta successivamente serbata dal condannato, ma anche dai comportamenti attuali del medesimo non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva"* (cfr. Cass. penale, sez. I, 20 dicembre 2019, n. 4390). Peraltro, l'istituto ha risentito di un certo favor del legislatore tanto che, a seguito della riforma dell'ordinamento penitenziario n. 663/1986, ha subito delle modifiche che hanno comportato l'ampliamento del suo ambito operativo attraverso la espunzione delle svariate ipotesi che impedivano in ogni caso l'applicazione della misura alternativa". Inoltre, i giudici amministrativi ritengono che non sussisterebbe alcun concreto vulnus all'immagine della Polizia di Stato derivante dalla semplice ammissione dell'interessato al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerato che nel caso di specie era stata comminata una condanna a soli otto mesi di reclusione, e che il reato accertato (violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.), commesso diversi anni prima, non poteva essere ricompreso nel novero di quelli di particolare gravità e quindi dal notevole impatto mediatico.

Il Collegio ha ritenuto, infine, di condividere le considerazioni del T.a.r. espresse, in particolare, nell'ambito di un preciso passaggio della motivazione recata dall'impugnata sentenza, col quale si osserva quanto segue: *"Ritiene il Collegio che occorre valutare caso per caso se le concrete modalità attuative del programma di trattamento individuale dell'affidamento in prova al servizio sociale siano compatibili con l'esecuzione del servizio, nel qual caso la sospensione della qualifica si rivelerebbe esorbitante rispetto alla finalità che intende perseguire e finirebbe per svilire la funzione special-preventiva della misura alternativa alla detenzione. Le modalità di affidamento in prova al servizio sociale, contenute nelle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- e rimesse al programma*

attuativo dell'ufficio penale per l'esecuzione esterna, risultano compatibili con lo svolgimento del servizio da parte dell'interessato".

In ordine a tale profilo della controversia, l'amministrazione appellante sosteneva che lo status di appartenente alla Polizia di Stato (con l'obbligo di osservare i propri doveri anche fuori dal servizio, in considerazione delle funzioni scaturenti dalla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) rendeva incompatibili le prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, siccome restrittive della libertà personale, impedendo in concreto il pieno e corretto espletamento dei compiti d'istituto, quali tra l'altro la prestazione del servizio straordinario, sia nei giorni feriali che festivi, il rispetto del regolare turno di servizio, l'indisponibilità dell'arma di servizio imposta dal giudice di Sorveglianza).

Secondo il Consiglio di Stato occorre accedere ad una lettura della norma di cui all'art. 98 conforme al valore costituzionale della tutela della dignità del lavoratore, dovendosi così privilegiare una interpretazione restrittiva (invece che ampliativa) del suo ambito applicativo, circoscritto ai casi in cui le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza siano tali da impedire, in via assoluta, l'espletamento dei compiti d'istituto. Tale evenienza non ricorre nel caso di specie in considerazione dello stesso tenore delle prescrizioni recate dall'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, in particolare ove ci si limita a prescrivere, usando una formula elastica, *"frequenti contatti con l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna competente per territorio"* e si consente l'allontanamento dall'abitazione in orari diversi da quelli consentiti *"senza preventiva autorizzazione qualora finalizzato alla prestazione dell'attività lavorativa"*. Per quanto riguarda, infine, il divieto di uso dell'arma in dotazione, pur dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto testualmente riportato da parte appellata, la formula utilizzata dal Tribunale di Sorveglianza (*"l'affidato non terrà nella propria disponibilità armi o esplosivi di qualsia natura e specie"*) non contiene alcun riferimento alla sola abitazione dell'appellato, tuttavia essa non risulta comunque incompatibile con lo svolgimento dei compiti spettanti ad un appartenente alle Forze dell'Ordine, ancorché si renda ordinariamente a tal uopo necessario. Invero la stessa disciplina richiamata da parte appellante non reca delle previsioni al riguardo tassative, tant'è vero che lo stesso art. 6, comma 2, del d.P.R. n.359/1991, prevede che *"L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato"*. Tale ultima parte della disposizione, infatti, attribuisce al corpo di appartenenza dell'appellato un potere generale di conciliare l'espletamento del servizio con il ritiro dell'arma in dotazione, imponendo soltanto l'ostensione delle ragioni a sostegno di una siffatta determinazione. In tale ampio ed indeterminato perimetro applicativo della norma non può non rientrare anche la fattispecie in esame proprio perché, come detto, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali sottende la superiore esigenza, di rango costituzionale, di assicurare l'espletamento dell'attività lavorativa da parte di chi è stato condannato a pena detentiva a tutela della sua stessa dignità, esigenza che pertanto ben può essere adeguatamente rappresentata in sede motivazionale.

In altre parole, secondo il Consiglio di Stato *"non occorre andare alla ricerca di una espressa previsione che consenta la sottrazione al militare dell'arma in dotazione quando sono proprio le superiori esigenze sottese all'istituto dell'affidamento in prova a potenzialmente suffragare un provvedimento siffatto. Del resto, un tale approccio alla normativa di settore darebbe luogo ad una sorta di avvistamento della stessa ratio sottesa all'istituto perché, sottendendo l'applicazione del beneficio l'esigenza di consentire al condannato lo svolgimento di una attività lavorativa, questa sarebbe preclusa per effetto della misura stessa"*.

Impiego degli equipaggi di Volante nel rilievo di incidenti stradali Richiesta di chiarimenti e indicazioni

Riportiamo la nota del 23 settembre inviata alla Direzione Centrale Anticrimine, dalla Segreteria Nazionale:

"Sono sempre di più le realtà territoriali nelle quali, secondo quanto ci viene segnalato dalle nostre strutture, viene previsto l'impiego degli equipaggi delle Volanti per il rilievo degli incidenti stradali. Questo in forza di disposizioni impartite dai rispettivi vertici locali dell'Amministrazione che, pur con protocolli differenziati, nei fatti finiscono con l'attribuire oneri aggiuntivi a personale che, a tacer d'altro, nella generalità dei casi viene chiamato ad intervenire in assenza di adeguata preparazione.

Una situazione che provoca una serie di gravi, e non solo potenziali, criticità, ponendosi per di più in insanabile collisione con quanto stabilito in sede di stipula dell'Accordo quadro tra Ministero dell'Interno e ANCI lo scorso 9 gennaio 2020, laddove è stato concordato che le pattuglie delle Forze di Polizia sopraggiunte a presidiare la scena del sinistro nell'immediatezza dell'accadimento debbano essere sostituite con ogni consentita sollecitudine da quelle della Polizia Municipale.

Un testo, quello dell'intesa dianzi richiamata, che non si presterebbe ad equivoche letture. Non è quindi chiara l'origine del malinteso che ha indotto un significativo numero di Questori e/o Dirigenti di Commissariati a disporre che gli operatori delle Volanti vengano chiamati a rilevare gli incidenti anche nelle fasce orarie diurne, quelle cioè nelle quali sarebbe quantomeno da dare per scontata la presenza di pattuglie della Polizia Municipale.

Invero la problematica interessa in linea di principio i centri urbani minori, ovvero quelli in cui le dotazioni organiche dei comandi della polizia locale sono limitate. Ma, per l'appunto, parliamo dei medesimi contesti in cui anche gli uffici della Polizia di Stato sono in grado di esprimere non più di una o due pattuglie per ciascun quadrante.

Tale stigmatizzata perversa logica porta così, paradossalmente, a sacrificare il controllo del territorio, a cui sono naturalmente destinate le Volanti, per sopperire ad incombenze di cui dovrebbero farsi carico gli enti locali ovvero la Polizia Stradale. Non solo.

La mancanza di una specifica formazione, oltre che della necessaria strumentazione, nella gestione dei rilievi dei sinistri stradali, che riguarda la generalità degli operatori delle Volanti, comporta l'elevata probabilità per i medesimi di incappare in errori e/o omissioni che li espongono a rischio giuridico che, come già è successo, a tacere delle sempre incombenti responsabilità penali, possono tradursi anche in richieste risarcitorie di rilevante entità in sede civile.

Vale la pena rilevare come la Polizia di Stato abbia tra le sue fila personale altamente specializzato la cui mission istituzionale contempla, per l'appunto, l'attività di cui siamo ad occuparci. Ma, paradosso nel paradosso, le Sezioni della Polizia Stradale, a causa di malcelate scelte di politiche nelle assegnazioni del personale, sono state svuotate per garantire la priorità alla vigilanza autostradale. E non sono rari i giorni in cui nessun quadrante orario è coperto da equipaggi sulla vigilanza stradale ordinaria degli itinerari compartimentali. Una deriva a tal punto inquietante che vien quasi da chiedersi se il Dipartimento della P.S. non stia cercando di rendere scientemente inefficiente questa gloriosa specialità, per poterla poi chiudere entro gli angusti confini della viabilità autostradale.

In ogni caso, per tornare all'argomento che più ci preme, noi crediamo debba essere definitivamente rimossa ogni ambiguità intorno all'indebita attribuzione di competenza in subiecta materia agli equipaggi delle Volanti, perché perpetuandosi questa innaturale ibridazione della loro funzione si va ad ingenerare una spirale che da un lato indebolisce, quando non la annulla completamente, il controllo del territorio e l'attività di prevenzione e repressione dei reati, ponendo dall'altra le premesse per un abbassamento qualitativo anche nella rilevazione degli incidenti.

In proposito è bene chiarire come anche l'escamotage che le Volanti intervengano nel caso di incidenti senza feriti, suddivisione prevista in alcuni Uffici, non sia un compromesso meritevole di apprezzamento. Peggio ancora laddove la distinzione è tra incidenti con feriti lievi, di cui si devono occupare le Volanti, e quelli gravi, per i quali si prevede l'intervento di altro organo. In primo luogo perché una così effimera linea di demarcazione non consente una oggettiva valutazione in concreto. Secondariamente perché lesioni apparentemente banali si possono poi rivelare, all'esito degli accertamenti medici, come guaribili con prognosi non marginali. E, a quel punto, non si potrebbe recuperare rispetto ad eventuali imprecisioni commesse nel corso dei rilievi.

In definitiva, qualunque sia la prospettiva di osservazione, crediamo che l'opzione di impiegare, in modo variamente modulato, le Volanti in attività quale quella oggetto dell'odierna nostra sollecitazione non possa che essere limitata, conformemente a quanto stabilito nell'accordo con l'Anci di cui sopra si è detto, alla sola ipotesi di un primo intervento in attesa dell'arrivo degli enti preposti, nelle more del quale, a tutto voler concedere, potrebbe essere curata l'identificazione e lo scambio delle generalità dei soggetti coinvolti.

Qualora, invece, codesto Servizio dovesse accogliere ed asseverare l'impostazione da noi criticata, ci troveremmo di fronte ad un azzardo rispetto al quale non avremmo alternativa al dover pretendere non solo che a tutto il personale interessato venga preventivamente somministrata la richiesta formazione specialistica, ma anche che venga assicurata la fornitura di tutti i dispositivi e dell'equipaggiamento in uso al personale della Polizia Stradale.

Perché diversamente si perverrebbe alla conclusione che non esiste alcuna differenza tra operatori delle Volanti e quelli della Stradale. E a quel punto qualcuno dovrebbe spiegarci quale sarebbe il senso di mantenere in vita una specialità i cui compiti possono essere assolti in via ordinaria anche da chi non ha alcuna specifica competenza ed esperienza professionale. Una tesi che a noi pare insostenibile e indifendibile.

Tutto ciò premesso, posto che stante la lamentata mancanza di linee guida a livello periferico si sta assistendo ad una incontrollata pulsione entropica, restiamo in attesa di una auspicabilmente solerte precisazione dalla quale si possa inferire quale sia l'orientamento di codesto Servizio”.

Esenzioni dall'obbligo della cintura di sicurezza

Occorre far riferimento all'articolo 172 del Codice della strada che prevede eccezioni in favore di determinate categorie di soggetti e in presenza di particolari condizioni fisiche.

Innanzitutto, sono esentati dall'obbligo coloro che fanno parte delle forze di polizia, dei corpi di polizia municipale e provinciale e delle forze armate, pur se limitatamente ai casi in cui stiano espletando un servizio di emergenza.

Sempre in caso di intervento di emergenza possono evitare di indossare le cinture di sicurezza anche i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e del servizio sanitario.

Per comprensibili ragioni, l'obbligo di cui all'articolo 172 del codice della strada non riguarda, poi, i conducenti dei veicoli allestiti per la raccolta di rifiuti e per il loro trasporto nonché i conducenti di veicoli a uso speciale che siano impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, anche se si tratta di zone industriali e artigianali.

Possono evitare di indossare le cinture di sicurezza, inoltre, gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati riconosciuti che effettuano scorte, gli istruttori di guida durante l'espletamento delle loro funzioni e i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi, adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.

Come stabilito dallo stesso codice della strada, in alcuni casi l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza cede il passo dinanzi alle particolari condizioni fisiche in cui si trovino le persone a bordo dell'autovettura.

Sono infatti esentate, innanzitutto, le donne in stato di gravidanza, quando vi sia un'apposita certificazione rilasciata dal ginecologo curante dalla quale emergano condizioni di rischio particolari connesse all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

Sono poi esentate le persone che sono affette da particolari patologie o presentano delle condizioni fisiche che costituiscono una specifica controindicazione all'utilizzo del dispositivo.

Tale condizione deve risultare da una certificazione (da esibire a richiesta degli organi di polizia), rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

La certificazione medica deve essere corredata dall'indicazione del suo termine di validità (non potendo, quindi, essere rilasciata a tempo indeterminato) e deve indicare il simbolo di cui all'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE, idoneo a renderla riconoscibile anche al di fuori del territorio italiano.

È chiaro che nelle ipotesi di esenzione connessa alle condizioni fisiche dei soggetti interessati la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del medico, che è tenuto a valutare, oltre che lo stato di salute del paziente, anche i vantaggi in termini di sicurezza che l'utilizzo della cintura porta con sé.

Al riguardo, la Cassazione con la sentenza n. 31264/2018 ha avuto modo di precisare che: "nella sentenza impugnata, non era provato lo stato di grave alterazione della pressione arteriosa che, in assunto difensivo, avrebbe costretto l'opponente a fermare la marcia del veicolo e slacciare la cintura di sicurezza, per poi riallacciarla appena ripresa la marcia, quando veniva fermato dai verbalizzanti; che, inoltre, l'opponente non aveva fatto riferimento ad alcuna patologia nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, essendosi limitato a riferire, testualmente: «sono appena partito, stavo riallacciando», a riprova della consapevolezza della doverosità della condotta."

Ci sono poi dei casi in cui, anche se la cintura parrebbe non necessaria per la sicurezza, è comunque obbligatorio indossarla.

Al riguardo, può citarsi a sentenza n. 20230/2018 con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un soggetto a cui era stata comminata la multa per il mancato uso delle cinture di sicurezza mentre era alla guida. Violazione che il conducente aveva contestato in sede di merito e che il tribunale non aveva accolto ritenendo che l'esonero andasse dimostrato da parte della Asl competente e non attraverso il solo certificato medico prodotto dall'istante. Contestazione che quindi è giunta in sede di legittimità, ma che ha trovato contraria anche la Cassazione che ha respinto il motivo con il quale il ricorrente ha fatto presente che il Tribunale, nel respingere le sue doglianze, fosse in realtà incorso in errore "nel non ravvisare la situazione di staticità del veicolo e il conseguente esonero del conducente dall'uso della cintura di sicurezza."

La Cassazione, infatti, si è dimostrata di avviso contrario concordando con il Tribunale che aveva escluso che il veicolo potesse essere considerato in condizione statica rilevando che l'uso della cintura di sicurezza si esplica anche durante una "breve sosta" nell'ambito di una coda di veicoli, essendo diretto a prevenire il rischio di tamponamento (...) quando il veicolo è in coda lungo la direttrice di marcia, a causa del traffico o per altro motivo, si realizza una situazione analoga a quella che si verifica in presenza di un semaforo indicante luce rossa: la "sosta", in queste ipotesi, non esprime una condizione di stasi, ma semplicemente un momentaneo arresto dovuto a contingenze o ad esigenze di sicurezza della circolazione. Questa condizione, in altri termini, proprio in virtù della sua natura temporanea non solo non esclude la circolazione del veicolo, ma anzi la conferma."

Bonus Psicologo 2022

Il "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" è previsto dall'articolo 1-quater, comma 3 del DL 228/2021, convertito nella legge 15/2022. Esso è finalizzato a offrire un sostegno alle persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, tendenzialmente a causa dell'emergenza Covid e della conseguente crisi socio-economica, e che vogliano quindi intraprendere un percorso psicoterapeutico. Il Bonus Psicologo è dunque rivolto a coloro che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia, ma non solo.

Il Bonus Psicologo è concesso dall'INPS nella misura massima di 50 euro a seduta presso i professionisti convenzionati. La domanda si può presentare entro il 24 ottobre 2022 e può essere presentata dai cittadini che al momento della presentazione risultino residenti in Italia e dispongano di una attestazione del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 50mila euro.

L'istanza per accedere al beneficio si presenta esclusivamente online tramite il servizio web dell'INPS denominato "Contributo sessioni psicoterapia", seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

Vi si accede tramite:

- portale web dell'Istituto (www.inps.it) con SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 e Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per un minore se esercente la responsabilità genitoriale o è tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, dal tutore, curatore e amministratore di sostegno. I requisiti autocertificati attraverso il modulo di domanda costituiscono oggetto di verifica: le istanze sono infatti sottoposte a istruttoria automatizzata.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell'ordine di presentazione. L'esito sarà anche notificato tramite SMS e/o mail ai richiedenti, consultabile anche sulla procedura utilizzata per la domanda, nella sezione "Ricevute e provvedimenti". L'INPS provvederà all'erogazione del beneficio nel limite di budget, quindi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di accoglimento, sarà indicato l'importo del beneficio e del codice univoco da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il professionista, lo dovrà indicare per effettuare la prenotazione della seduta. L'erogazione dell'importo spettante, infatti, verrà erogato direttamente al professionista che lo scalerà ad ogni sessione dal plafond complessivo spettante al paziente. Le istruzioni complete sono contenute nella Circolare del 19 luglio e nel successivo Messaggio INPS del 21 luglio.

L'identità del coniuge rientra tra i dati sensibili

Con la decisione sentenza sul caso C-184/20 resa in data 1° agosto 2022, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che tutti i dati in grado di rivelare informazioni sensibili di un individuo mediante un «trattamento intellettuale», come un confronto o una semplice deduzione, rientrano nel novero delle «categorie particolari» di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ovvero quelle informazioni che necessitano di particolari tutele come quelle che riguardano opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, la salute o l'orientamento sessuale della persona, e altri dati che rivestono particolare delicatezza per l'impatto che hanno sulla sfera privata di una persona.

Nel caso preso in esame, la CGUE ha affermato che è possibile determinare l'orientamento sessuale di un individuo attraverso la pubblicazione del nominativo del proprio coniuge.

La vicenda riguardava una controversia sorta davanti ai tribunali della Lituania tra un dirigente di una società di protezione ambientale che aveva ricevuto fondi pubblici e una commissione etica che, secondo la legge nazionale era abilitata a richiedere alle persone che lavorano nel servizio pubblico a rendere pubbliche alcune notizie di interessi privati, da pubblicarsi su un registro accessibile al pubblico su Internet.

L'interessato si era però opposto dinanzi ai tribunali, sostenendo che la pubblicazione di quelle informazioni pregiudicava il diritto alla privacy suo e di altri soggetti terzi.

Da parte sua, la commissione etica, che vigila sul rispetto della legge, aveva sostenuto che nell'applicazione della normativa lituana sulla trasparenza esisteva una giustificazione per l'interferenza con la vita privata del dirigente e del suo coniuge.

Poiché le leggi implicate nella controversia contenevano disposizioni contrastanti tra di loro, un tribunale amministrativo regionale della capitale Vilnius aveva allora chiesto l'intervento della CGUE per interpretare correttamente il diritto dell'UE pertinente alla controversia.

Infatti, da un lato la legge lituana impone la divulgazione di interessi privati per prevenire i conflitti di interesse e la corruzione nel settore pubblico, mentre dall'altro le leggi dell'UE sulla protezione dei dati limitano la divulgazione dei dati personali, in particolare delle informazioni sensibili che rientrano nelle «categorie speciali» di dati.

Pur constatando che la legge lituana persegue scopi legittimi nell'interesse pubblico di cercare di «rafforzare le garanzie per prevenire i conflitti di interesse e per combattere la corruzione nel settore pubblico», la Corte ha tuttavia affermato che il diritto dell'UE preclude la pubblicazione di alcune informazioni ai sensi del diritto lituano che comportano gravi e ingiustificate interferenze con i diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali.

Con la sentenza sul caso C-184/20, la CGUE ha pertanto vietato espressamente la pubblicazione on line di «dati nominativi» che riguardino un soggetto a capo di un ente beneficiario di erogazioni pubbliche o il suo «coniuge, convivente o convivente, ovvero persone che siano parenti stretti del dichiarante, o sono da lui conosciuti». Inoltre, la Corte ha affermato che la pubblicazione online di dati personali all'interno di dichiarazioni di interessi privati è «susceptibile di rivelare indirettamente l'orientamento sessuale di una persona fisica» e «costituisce un trattamento di categorie speciali di dati personali» ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Secondo la CGUE, «è possibile dedurre alcune informazioni riguardanti la vita sessuale o l'orientamento sessuale del dichiarante e del suo coniuge, convivente o partner» dal nominativo della persona, anche se i dati da pubblicare ai sensi della legge «non sono, intrinsecamente, dati sensibili».

Tenendo conto che costituisce «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente», questa pronuncia della CGUE evidenzia quanto sia importante per le organizzazioni considerare l'intero contesto nel determinare se certe informazioni rientrino nelle «categorie particolari» di dati ai sensi dell'art. 9 e in quali casi possa essere lecito o meno divulgarle. Appare ovvio, infatti, come, informazioni sensibili su una persona, come le sue convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o le opinioni politiche, possano essere dedotte anche da altre informazioni, come i dettagli di una sua donazione a una particolare ONG, ente di beneficenza, o una confessione religiosa.

INCREMENTI ORGANICI DELLA POLIZIA DI STATO (Nota prot. 555/V-RS/Area 1^ del 19/09/2022) – Osservazioni

Riportiamo la nota inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 26 settembre dalla Segreteria Nazionale:

“Con la nota in rubrica indicata è stato trasmesso lo schema di decreto che, in adempimento alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 961 bis, lett. a), b) e c) e d) della L. 30.12.2021, n. 234, prevede incrementi di organico nei ruoli dirigenziali e nei ruoli dei Sovrintendenti e degli Agenti ed Assistenti.

Più nel dettaglio si discute, rispettivamente, dell’incremento graduale delle dotazioni organiche delle qualifiche di Dirigente Generale (3unità), di Primo Dirigente (28 unità), di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto (39 unità).

Pacifico essendo che si discute di dare applicazione a norme di diritto positivo, riteniamo necessario introdurre l’ennesima severa critica al metodo seguito dall’Amministrazione. Chiariamo il senso della nostra affermazione.

Concedere alle organizzazioni sindacali un ruolo meramente formale, che si risolve in null’altro che una presa d’atto di percorsi già definiti in sede legislativa, rappresenta uno schema assolutamente non più accettabile. Il confronto dovrebbe infatti essere svolto a monte dell’elaborazione dei testi normativi, promuovendo il coinvolgimento delle rappresentanze del personale fin dal momento in cui vengono appostate le risorse aggiuntive destinate all’incremento degli organici, anche in considerazione del ruolo che il sindacato ha avuto nel reperire dette risorse. Così ponendo le premesse per un virtuoso contraddittorio funzionale ad una visione complessiva delle criticità dell’apparato.


Calando la nostra riflessione nel concreto, appare del tutto incomprensibile il presupposto sotteso al provvedimento di cui siamo oggi a discutere, che attinge a consistenti appostamenti andando ad accrescere solo l’organico del Ruolo dirigenziale e quello operativo di base, senza alcun riferimento alla maggiore sofferenza organica che, come noto, si registra nei ruoli intermedi, e segnatamente in quello degli Ispettori, alle prese con la ben nota drammatica carenza, soprattutto nelle qualifiche apicali. Il tutto con grave, gravissimo pregiudizio anche retributivo e previdenziale considerato che, una squilibrata alimentazione dei ruoli a scapito di quelli medio alti, si traduce in una minore crescita della retribuzione media. Valore, quest’ultimo, che è la base attraverso la quale si quantificano le risorse contrattuali, e quindi i benefici economici e previdenziali, per il personale.

Le medesime considerazioni possono essere svolte, beninteso, anche per le assunzioni ordinarie e straordinarie di nuovi Agenti, perché appunto, proprio per quanto precede, non si investe adeguatamente nel ripianamento della consistenza organica del ruolo degli Ispettori. Né ha trovato accoglimento la nostra accorata denuncia con la quale da tempo chiediamo di intervenire con una modifica ordinamentale che rimuova gli ostacoli all’indizione di concorsi interni per Vice Ispettore, essendo, sulla base dell’attuale disciplina, stabilito il vincolo del turn over con riserva del 50% dei posti resi disponibili ai concorsi pubblici, riserva ormai esaurita quasi del tutto.

Ci troviamo quindi di fronte ad una misura, quella dell’incremento delle qualifiche dirigenziali, evidentemente concordata tra i vertici del Dipartimento della P.S. e gli interlocutori dell’apparato legislativo, che interviene in un contesto rispetto al quale, pur essendo necessaria per dare piena attuazione al processo di riorganizzazione avviato a seguito del riordino delle carriere e del c.d. “atto unico ordinativo”, non ha minimamente tenuto in considerazione le gravi criticità che insistono sui ruoli intermedi e, più segnatamente nel ruolo degli ispettori.

Un approccio miope che non siamo più disponibili ad accettare, anche perché, è appena il caso di evidenziarlo, l’appostamento di finanziamenti aggiuntivi è, quasi sempre, il frutto di rivendicazioni sindacali. Ed è paradossale che siano escluse dalle dinamiche istituzionali che decidono poi come debba essere impiegato il frutto dei loro sforzi.

Approfittando allora dell’ulteriore pungolo rappresentato dall’emanando decreto che ci è stato sottoposto in bozza, riteniamo indifferibile un incontro, con la presenza delle massime istanze del Dipartimento, teso a far comprendere le ragioni di siffatte scelte e per ripristinare corrette e proficue relazioni sindacali in luogo degli attuali comportamenti autoreferenziali che tendono a relegare ad un ruolo meramente notarile la controparte sindacale”.



Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell’IMU - Istanza per l’assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 40/2022 del 1 Ottobre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123